

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 998)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 12^a Commissione permanente (Industria e commercio, artigianato, commercio con l'estero) della Camera dei deputati nella seduta del 19 febbraio 1960

(V. Stampato n. 1544)

presentato dal Ministro delle Finanze

(TAVIANI)

e dal Ministro dell'Industria e del Commercio

(COLOMBO)

di concerto col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(RUMOR)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(GONELLA)

col Ministro ad interim del Tesoro

(TAMBRONI)

e col Ministro della Sanità

(GIARDINA)

TRASMESO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA

IL 24 FEBBRAIO 1960

**Disciplina fiscale della produzione e del commercio
della margarina destinata all'industria alimentare**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le disposizioni della legge 11 giugno 1959, n. 450, concernente l'imposta di fabbricazione sulla margarina, non si applicano alla margarina destinata esclusivamente a stabilimenti industriali o artigiani per la preparazione di prodotti alimentari e dolciari.

Art. 2.

La margarina destinata all'industria alimentare deve essere confezionata in pani di peso non inferiore a un chilogrammo.

La margarina destinata all'industria alimentare deve essere addizionata, all'atto della fabbricazione, con un rivelatore di olio di sesamo secondo le norme che saranno stabilite con decreto del Ministro delle finanze, nonchè con fecola di patate in quantità non inferiore al 2 per mille.

Alla margarina di cui ai precedenti commi non deve essere aggiunta alcuna materia colorante. Essa può essere addizionata con sostanze aromatizzanti.

I relativi involucri debbono, per materiale e confezionamento, essere idonei a preservare igienicamente il contenuto.

Su una delle facce maggiori dell'involucro debbono figurare con caratteri indelebili ben visibili ed in lingua italiana, la denominazione margarina destinata all'industria alimentare, l'indicazione del peso netto del prodotto in grammi, del nome e del cognome o della ragione sociale del produttore e del luogo di residenza o della sede del medesimo.

I trasgressori sono puniti con la multa da lire centocinquantomila a lire un milione e cinquecentomila.

Art. 3.

Chiunque detiene per vendere, vende o cede a qualsiasi titolo margarina destinata

all'industria alimentare non corrispondente ai requisiti di cui all'articolo 2, è punito con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

Art. 4.

È fatto divieto di destinare la margarina destinata all'industria alimentare ad usi diversi da quelli previsti dall'articolo 1. È fatto altresì divieto ai negozianti al dettaglio di detenere o vendere la margarina destinata all'industria alimentare.

I trasgressori sono puniti con l'ammenda da lire cinquantamila a lire cinquecentomila.

Art. 5.

Salvo le specifiche norme stabilite dalla presente legge per la margarina destinata all'industria alimentare, la margarina destinata al consumo diretto deve essere confezionata in pani di peso non superiore a grammi 200, secondo le norme stabilite dall'articolo 9 della legge 4 novembre 1951, n. 1316, fatta eccezione dell'obbligo di chiusura con sigillo, sostituito con il contrassegno di Stato di cui al successivo articolo 6.

I trasgressori sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

Art. 6.

Gli involucri contenenti la margarina destinata al consumo diretto di cui al precedente articolo 5 debbono essere muniti, a cura del fabbricante, di un contrassegno di Stato, applicato in modo tale che il contenuto non possa essere estratto senza la rottura del contrassegno stesso. Detti contrassegni sono forniti dal Ministero delle finanze e debbono essere presi in carico su apposito registro di carico e scarico.

Le caratteristiche e le modalità di applicazione dei contrassegni di Stato sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze. Fino a quando non sarà provveduto all'emanazione

di detto decreto è consentita l'uscita dalla fabbrica di margarina destinata al consumo diretto non munita del contrassegno di Stato.

Art. 7.

Chiunque detiene, vende o pone altrimenti in circolazione margarina destinata al consumo diretto confezionata in involucri privi di contrassegno o muniti di contrassegno già usato o contraffatto è punito con la multa da lire centomila a lire cinquecentomila.

Chiunque contraffà i contrassegni di Stato è punito con la reclusione fino a sei mesi.

Art. 8.

Chiunque, essendovi obbligato, non tiene o tiene irregolarmente il registro di carico e scarico dei contrassegni di Stato è punito con l'ammenda fino a lire cinquantamila.

Con la stessa pena è punito chiunque rifiuta di esibire il registro di cui al comma precedente.

Chiunque contravviene alle norme contenute nel decreto del Ministro delle finanze di cui all'articolo 6 è punito con l'ammenda fino a lire cinquantamila.

Art. 9.

È abrogato l'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1954, n. 131.

Art. 10.

I grassi alimentari solidi di origine animale o vegetale diversi dal burro o dai grassi suini, debbono essere addizionati con il 5 per cento di olio di sesamo a reazione cromatica caratteristica, quale rivelatore, con le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro delle finanze.

I trasgressori sono puniti con la multa da lire centomila a lire un milione.

Art. 11.

Per le violazioni delle norme di carattere fiscale previste dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui agli articoli 32, 33, 34 e 35 della legge 11 giugno 1959, n. 450.

Art. 12.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, il prodotto di cui al precedente articolo 1 resta sottoposto alla disciplina stabilita dalle norme concernenti la produzione ed il commercio della margarina.